

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1160)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati AZZARO, BOSI, MARAMOTTI, FIANDROTTI,
GHINAMI, LA RUSSA e RUSSO Giuseppe

(V. Stampato Camera n. 1793)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e Belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1985*

Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, come modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, è premesso il seguente comma:

« Il conservatorio di musica di Santa Cecilia può, ogni anno, chiedere al Ministero della pubblica istruzione lo sdoppiamento dei corsi di perfezionamento nelle diverse discipline musicali in relazione al previsto numero di diplomati in ciascuna disciplina musicale che meritino per comprovate capacità di accedere ai predetti corsi ».

All'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, come modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dei trasferimenti da cattedre ordinarie dei conservatori di musica a cattedre dei corsi di perfezionamento del conservatorio di Santa Cecilia di Roma, vengono valutati in modo preminente i titoli artistici relativi all'insegnamento richiesto ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, è sostituito dal seguente:

« I corsi il cui numero per ciascuna disciplina musicale è determinato in relazione al numero delle corrispondenti cattedre di perfezionamento esistenti nel conservatorio di musica di Santa Cecilia, avranno, normalmente, per oggetto gli insegnamenti: composizione, pianoforte, violino, violoncello e musica d'insieme ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 milioni per il 1985 e in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.